

**LINEE GUIDA PER L'ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI E DELLE IMPRESE  
AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ DEL 4 AGOSTO 2024, SIGLATO TRA MINISTERO  
DELL'INTERNO E ANCE**

**Premessa**

Il presente atto definisce le modalità per aderire - e i relativi obblighi - al Protocollo di Legalità siglato tra Ministero dell'Interno ed Ance Nazionale il 4 agosto 2024 (di seguito "**Protocollo**"), da parte delle Territoriali aderenti all'ANCE, organizzate nella forma di Collegi autonomi e Sezioni edili delle Associazioni o Unioni degli Industriali (di seguito "**Territoriali Ance**") e, conseguentemente, delle imprese ad esse associate.

**1) Adesione delle Territoriali Ance**

1. Le Territoriali Ance aderiscono al Protocollo attraverso la delibera dell'organo collegiale allargato o dell'Assemblea, secondo le modalità previste nei propri regolamenti. Al riguardo, trovano applicazione le disposizioni contenute negli statuti o regolamenti delle singole Territoriali Ance per i successivi passaggi negli organi interni.
2. La copia della delibera viene trasmessa, entro cinque giorni, ad Ance Nazionale e alla Prefettura di riferimento.

**2) Impegni e obblighi per le Associazioni aderenti**

Le Territoriali Ance che aderiscono al Protocollo assumono i seguenti impegni:

- a) diffondere tra i propri associati la conoscenza del Protocollo siglato tra Ministero dell'Interno ed Ance Nazionale;
- b) promuovere l'adesione al Protocollo delle imprese associate ed il rispetto dei relativi obblighi, al fine di selezionare in modo responsabile fornitori/subappaltatori esercenti una delle attività cd. "sensibili" (di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 190/2012);
- c) acquisire, per conto delle imprese aderenti, in ossequio a quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera c) del Protocollo, la documentazione antimafia riferita ai fornitori/subappaltatori operanti nei settori di attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, mediante la consultazione delle "*white list*" o dell'Anagrafe Antimafia degli esecutori, oppure tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011,

con l'osservanza delle modalità prescrittive individuate nell'allegato tecnico che forma parte integrante del Protocollo stesso.

d) garantire adeguata tutela della privacy nel trattamento dei dati risultanti dalla consultazione della Banca dati antimafia, nonché di quelli forniti dall'impresa ai fini dell'adesione, assumendo l'obbligo di pubblicare l'Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 sul proprio portale;

e) collaborare con le Prefetture territorialmente competenti alla efficace attuazione degli impegni derivanti dal Protocollo, segnalando ai soggetti firmatari eventuali problemi di carattere operativo.

### **3) Adesione delle imprese**

1. Le imprese associate aderiscono al Protocollo mediante delibera dell'organo dotato dei poteri di rappresentanza. In ogni caso, affinché l'impresa possa aderire, è necessaria la preventiva adesione al Protocollo da parte della Territoriale ANCE di appartenenza.
2. L'adesione dell'impresa si perfeziona con l'invio della delibera alla Territoriale Ance di appartenenza, che la trasmette alla Prefettura di riferimento e con l'adesione formale al Codice Etico della Territoriale Ance;

### **4) Impegni e obblighi per le imprese aderenti**

L'impresa che aderisce al Protocollo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 4, lettere a) e b) dello stesso, si impegna a:

- 1) stipulare contratti e subcontratti aventi ad oggetto una delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 190 del 2012, esclusivamente con soggetti iscritti nelle "white list" o nell'Anagrafe Antimafia degli esecutori ovvero previa acquisizione della documentazione antimafia liberatoria mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, per il tramite dell'Associazione Territoriale di riferimento;
- 2) inserire nei contratti con i propri fornitori/subappaltatori esercenti attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012, apposite condizioni risolutive che consentono di stipulare anche prima del rilascio della documentazione liberatoria con obbligo di recesso in caso di successiva interdittiva, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Si impegna altresì:

- 3) a informare adeguatamente la propria controparte contrattuale della volontà di chiedere gli accertamenti suindicati in materia di antimafia, della loro finalità e delle conseguenze in caso di esito negativo degli stessi;
- 4) a verificare direttamente (oppure in alternativa chiedere ad Ance territoriale di verificare) che l'Impresa non sia già iscritta nell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi istituito presso ogni Prefettura (white list) o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, di cui all'art. 30 del d.l. 189/2016 e, in caso contrario, chiedere ad Ance territoriale di accedere alla Banca Dati Nazionale Unica, di cui all'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 al fine di acquisire la documentazione antimafia liberatoria ai fini della stipula;
- 5) a rendere l'Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 alla propria controparte contrattuale, precisando che il tempo di conservazione dei dati è pari a dodici mesi dalla data di acquisizione degli stessi;
- 6) adottare specifiche misure di sicurezza nel trattamento e nella conservazione delle informazioni ricevute da ANCE Territoriale, al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

#### **5) Responsabilità delle imprese associate**

Le Imprese associate che formulano richiesta di verificare la documentazione antimafia alla Territoriale ANCE sono responsabili della correttezza dei dati forniti alle Territoriali Ance ai fini delle verifiche.

Conseguentemente, il contenuto delle autodichiarazioni rese non determina alcuna responsabilità per la Territoriale Ance ricevente, che non risponde di eventuali danni o pregiudizi che dovessero derivare dall'utilizzo improprio degli stessi dati.

Inoltre, eventuali inesattezze, omissioni, errori o malfunzionamenti degli elenchi o delle banca dati di cui al punto 2, lettera c), non determinano alcuna responsabilità per l'Associazione ricevente, la quale non risponde di eventuali danni o pregiudizi che ne dovessero derivare.

#### **6) Procedura per i Direttori/Funzionari delle Associazioni Territoriali preposte ai controlli**

I Direttori/Funzionari delle Territoriali Ance preposti alle verifiche previste dal Protocollo si impegnano all'integrale ed esclusivo rispetto della procedura in esso prevista, ad evitare comportamenti impropri e a non consentire l'accesso di terzi ai dati suddetti.

In calce ad ogni nota di trasmissione dei risultati delle verifiche sulla documentazione antimafia all'Impresa richiedente, i soggetti preposti delle Territoriali Ance comunicheranno all'Impresa che i

dati acquisiti saranno trattati per il tempo strettamente necessario a fornire riscontro alla richiesta di accesso formulata dall'Impresa, precisando altresì che ANCE non è responsabile di eventuali errori od omissioni nella trasmissione dei dati.